L.R. 28 Dicembre 2012, n. 16

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche (1)

Art. 1

(Modifiche agli articoli 21, comma 1, e 23 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche)

- 1. All'articolo 21, comma 1, della l.r. 24/1998 e successive modifiche, le parole «Entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 14 febbraio 2014».
- 2. All'articolo 23 bis della I.r. 24/1998, le parole da: «fino alla data di pubblicazione di cui al citato articolo 23» a: «in contrasto con le previsioni del PTPR adottato» sono sostituite dalle seguenti: «non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, interventi che siano in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel PTPR adottato».

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 3 gennaio 2013, n. 2

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.